

REGOLAMENTO ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE

(APPROVATO DAL CDA IN DATA 28/06/2005)

ART 1 - Istituzione dell'Albo delle Associazioni Studentesche

1. Il Presente Regolamento disciplina le modalità di iscrizione all'albo dell'Associazioni studentesche nonché l'erogazione di contributi e la concessione di spazi.
2. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo è l'unico organo abilitato alla concessione delle provvidenze di cui al comma 1.
3. L'iscrizione ad apposito Albo delle Associazioni studentesche formate da studenti dell'Università degli Studi della Calabria, il finanziamento delle attività sociali da loro promosse e l'assegnazione degli spazi, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni.
4. Possono essere iscritte ad apposito Albo, depositato presso l'Area Organi Collegiali dell'Università della Calabria, tutte le Associazioni studentesche, senza scopo commerciale e/o di lucro, che abbiano i requisiti a norma di Legge e del presente Regolamento.
5. Il possesso dei requisiti per l'iscrizione all'Albo e per il rinnovo dovrà essere accertato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 2 - Scopi e finalità

1. Le Associazioni studentesche potranno perseguire qualsiasi scopo, purché, determinabile e lecito, attinente a iniziative culturali e sociali e ricreative del mondo universitario e lavorativo finalizzate alla formazione degli studenti, non in sostituzione o contrasto con le attività istituzionali dell'università.
2. Una stessa Associazione studentesca può perseguire anche più scopi.

ART. 3 - Requisiti

1. Ogni Associazione studentesca deve essere composta da un numero minimo di 100 studenti, iscritti per la prima volta all'Università degli Studi della Calabria. Il Presidente dell'Associazione studentesca dovrà essere iscritto per la prima volta ad uno dei corsi di studio (laurea di primo livello, laurea specialistica (*corso di specializzazione e corso di dottorato*) e Corsi di laurea del vecchio ordinamento fino ad esaurimento degli iscritti a quest'ultimo, attivati nell'Università della Calabria.
2. E' ammesso un massimo del 10% di componenti non appartenenti alle categorie individuate nel comma precedente.
3. Ogni Associazione studentesca deve avere una denominazione: in caso di omonimia sarà accolta la richiesta dell'Associazione che, costituitasi legalmente per prima, avrà fatto pervenire all'Area Organi Collegiali la documentazione per l'iscrizione.
4. La richiesta di iscrizione all'Albo deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:
 - Atto costitutivo dell'Associazione studentesca e statuto;
 - Indicazione del nominativo del Presidente avente potere di rappresentanza dell'Associazione studentesca con indicazione del suo domicilio;
 - Elenco degli studenti aderenti all'Associazione studentesca con allegate singole schede di adesione complete di generalità, domicilio, debitamente firmata dagli aderenti e certificate nelle forme previste dalla legge, vidimate dal Presidente dell'Associazione studentesca.
 - E' prevista l'iscrizione a più Associazioni in qualità di soci aggregati, senza che questi contribuiscano al numero minimo necessario per la composizione delle Associazioni (comma1)

ART. 4 - Procedura di iscrizione all'Albo

1. Le domande per l'ammissione all'Albo, complete della documentazione di cui all'Articolo 3, devono essere presentate entro e non oltre il 28 Febbraio di ogni anno solare e consegnate all'Area Organi Collegiali.

2. L'iscrizione all'Albo ha la validità di tre anni. Le richieste di rinnovo dell'iscrizione dovranno essere corredate da relazioni (*sulle attività svolte e*) sui finanziamenti e sulle attività svolte nell'ambito dell'Università della Calabria (*o da qualsiasi Ente pubblico o privato*) almeno negli ultimi due anni.
3. Eventuali integrazioni del numero degli iscritti dovranno essere presentate all'Area Organi Collegiali entro gli stessi termini di cui al comma 1.

ART. 5 - Cancellazione dall'Albo

1. Viene cancellata dall'Albo l'Associazione studentesca che abbia presentato la formale rinuncia o che non abbia rinnovato la richiesta alla scadenza del triennio di cui all'art. 4 comma 2.
2. Viene cancellata dall'Albo l'Associazione studentesca che non abbia ottemperato a quanto definito nei successivi Artt 8 e 13
3. L'Associazione studentesca cancellata dall'Albo potrà riottenere nuova iscrizione, secondo la procedura già prevista nei precedenti articoli, dopo aver ripresentato tutta la certificazione.

ART. 6 - Concessione spazi dell'Università alle singole Associazioni studentesche

1. L'Università potrà concedere spazi, ove disponibili, alle Associazioni studentesche iscritte all'Albo
2. Con cadenza triennale l'Area Risorse Mobiliari ed Immobiliari fornirà alla Commissione Patrimonio Edilizio ed Infrastrutture Logistiche del Consiglio di Amministrazione un censimento degli spazi concessi alle Associazioni studentesche esistenti e degli spazi resisi disponibili, nonché una relazione sull'effettivo utilizzo degli stessi locali nel biennio in scadenza. Sulla base di questa relazione la Commissione Patrimonio Edilizio ed Infrastrutture Logistiche del Consiglio di Amministrazione definirà gli spazi disponibili per l'assegnazione o eventuale conferma alle Associazioni Studentesche.
3. Contemporaneamente alla domanda di ammissione all'Albo o di rinnovo dell'iscrizione scaduta, le Associazioni studentesche potranno presentare domanda per l'assegnazione o eventuale conferma di uno spazio. Nei sessanta giorni successivi il Consiglio di Amministrazione stilerà una graduatoria di ammissione agli spazi disponibili. La graduatoria avrà valore per l'intero triennio e le Associazioni studentesche accederanno agli spazi nell'ordine di priorità in essa definito. Se una Associazione studentesca perde il diritto allo spazio, subentra la prima delle escluse.
4. La Commissione Attività Generali di Gestione e Regolamentazione del Consiglio di Amministrazione formula una proposta di assegnazione o conferma in merito alle richieste presentate secondo i seguenti criteri:
 - a) effettivo svolgimento delle iniziative finanziate e non dall'Ateneo
 - b) numero di studenti eletti nel Consiglio di Amministrazione;
 - b.1) numero di studenti eletti nel Senato Accademico;
 - b.2) numero di studenti eletti nel Consiglio di Amministrazione del Centro residenziale;
 - c) numero di studenti eletti nei Consigli di Facoltà;
 - d) numero di studenti eletti nei Corsi di Laurea
 - e) Assegnazione o eventuale conferma degli spazi disponibili ad Associazioni che già negli anni precedenti ne abbiano presentato regolare richiesta.
5. Gli spazi devono essere attrezzati e gestiti con la massima cura. Non è consentita alcuna modifica strutturale, se non previa autorizzazione scritta da parte degli uffici dell'Università, responsabili degli immobili. All'interno degli spazi le attività devono essere svolte senza arrecare disturbo all'attività di ricerca, di didattica e comunque in forme e contenuti che non contrastino con il decoro, la dignità e le finalità dell'istituzione universitaria.
 1. La concessione di spazi e delle attrezzature dovrà avvenire mediante un contratto di comodato d'uso.
 2. La responsabilità della cura degli spazi e delle attrezzature è del Presidente dell'Associazione studentesca.

ART.7 - Finanziamento delle attività sociali promosse dalle singole Associazioni studentesche

1. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle disponibilità di bilancio, delibera annualmente l'entità della spesa da destinare al finanziamento delle attività delle Associazioni studentesche.
2. Il Consiglio di Amministrazione approva contestualmente l'apposito bando, nel quale sono fissati i termini e le modalità per la presentazione dei progetti, elaborati a norma del successivo art. 8, da parte delle Associazioni studentesche.
3. L'emissione del bando avviene non prima della data di approvazione del bilancio preventivo e comunque entro il 15 febbraio dell'anno di riferimento. Il bando fissa:
 - a) la scadenza delle domande per i contributi delle Associazioni studentesche;
 - b) il termine per la chiusura della rendicontazione.
4. Nessuna Associazione studentesca può ottenere più del 20% dello stanziamento annuale previsto.
5. La responsabilità della gestione finanziaria è del Presidente dell'Associazione studentesca.

ART. 8 - Presentazione dei progetti delle singole Associazioni studentesche

1. Il progetto deve contenere l'indicazione delle specifiche attività e delle diverse iniziative culturali e sociali, tra loro coordinate, che costituiscono il progetto stesso e deve riportare l'indicazione delle motivazioni e degli obiettivi, del periodo di svolgimento, comunque entro l'anno accademico, nonché il piano finanziario.
2. Il Presidente dell'Associazione studentesca si assume, in nome e per conto dell'Associazione studentesca, la responsabilità della regolare esecuzione e attuazione delle iniziative nel pieno rispetto delle normative vigenti.

ART. 9 - Spese non finanziabili

1. Non è previsto il finanziamento delle spese di locazione od affitto di locali esterni all'Università.
2. Nessun tipo di compenso può essere attribuito a soci dell'Associazione studentesca proponente.
3. Feste, gite, viaggi e soggiorno nei limiti previsti dal trattamento di missione previsto per il personale tecnico amministrativo (categoria C) possono ricevere contributi se fanno parte di un progetto che non si esaurisca nelle iniziative medesime.

ART. 10 - Valutazione richieste di finanziamento

1. Le delibere sulle richieste di finanziamento contenute nei progetti sono assunte dal Consiglio di Amministrazione, su proposta della Commissione Attività Generali di Gestione e Regolamentazione del Consiglio di Amministrazione, cui compete l'esame delle richieste di finanziamento ed ogni altra attività di istruzione e di verifica.
2. Verrà costituita un Sottocommissione, composta dai tre rappresentanti degli Studenti nel Consiglio di Amministrazione, dal Presidente della Commissione Attività Generali di Gestione e Regolamentazione, da un membro che potrà essere scelto o dalla stessa Commissione Attività Generali o dal Consiglio di Amministrazione e da due membri del Consiglio degli Studenti che, a titolo consultivo, illustrano i progetti presentati dalle Associazioni.

ART. 11 - Pubblicità del piano di ripartizione

1. La comunicazione dei finanziamenti ottenuti dalle Associazioni studentesche verrà inviata ai Presidenti delle Associazioni studentesche, unitamente all'estratto del piano di ripartizione.
2. Il piano di ripartizione dei finanziamenti, una volta approvato dal Consiglio di Amministrazione, verrà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ateneo e su quello del Centro Residenziale.

ART. 12 - Acquisto di beni e servizi

I Presidenti delle Associazioni studentesche per gli ordini di acquisto di beni e servizi dovranno limitarsi a presentare le proposte agli uffici amministrativi competenti che provvederanno all'istruzione nel rispetto del Regolamento amministrativo contabile dell'Università e del Regolamento delle spese in economia.

ART. 13 - Rendicontazione

1. Entro il termine fissato dal bando le Associazioni studentesche presenteranno la rendicontazione delle attività svolte e/o le motivazioni del mancato svolgimento delle attività finanziate.
2. I finanziamenti assegnati e non utilizzati dalla stessa associazione nel corso dell'anno finanziario potranno essere impegnati ove il presidente dell'Associazione studentesca interessata ne comunichi formale richiesta presso l'Area Organi Collegiali.

ART. 14 - Spazi comuni delle Associazioni studentesche

1. L'Università potrà concedere spazi comuni, ove disponibili, alle Associazioni studentesche iscritte all'Albo.
2. Con cadenza triennale l'Area Risorse Mobiliari ed Immobiliari fornirà alla Commissione Patrimonio Edilizio ed Infrastrutture Logistiche del Consiglio di Amministrazione una proposta di individuazione degli spazi comuni concedibili alle Associazioni studentesche esistenti, nonché una relazione sull'effettivo utilizzo dei locali assegnati nel biennio in scadenza. Sulla base di questa relazione la Commissione Patrimonio Edilizio ed Infrastrutture Logistiche del Consiglio di Amministrazione definirà gli spazi comuni disponibili per la concessione alle Associazioni Studentesche e proporrà al Consiglio di Amministrazione di deliberare in merito.
3. Tali spazi comuni saranno gestiti da un apposito Comitato di Gestione formato da tutti i Presidenti delle Associazioni studentesche iscritti all'Albo e da un rappresentante dell'Università designato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore.
4. I componenti del Comitato di Gestione eleggeranno, nella prima riunione successiva alla comunicazione dell'assegnazione degli spazi, un loro Coordinatore.
5. Gli spazi devono essere gestiti con la massima cura. Non è consentita alcuna modifica strutturale, se non previa autorizzazione scritta da parte degli uffici dell'Università, responsabili degli immobili. All'interno degli spazi le attività devono essere svolte senza arrecare disturbo all'attività di ricerca, di didattica e comunque in forme e contenuti che non contrastino con il decoro, la dignità e le finalità dell'istituzione universitaria.
6. La responsabilità della cura degli spazi è del Coordinatore del Comitato di Gestione.
7. Con cadenza biennale il Comitato di Gestione dovrà rendicontare al Consiglio di Amministrazione le attività svolte negli spazi comuni.
8. Il finanziamento delle attività svolte negli spazi comuni è a carico delle Associazioni studentesche, che dovranno almeno destinare il 10% dei finanziamenti loro concessi a tale scopo. Il Consiglio di Amministrazione potrà integrare tale finanziamento, con apposita delibera, sulla base di un progetto redatto dal Comitato di Gestione.

ART. 15 - Pubblicità e modifiche del Regolamento

1. Il presente Regolamento dovrà essere inserito nella parte generale della Guida degli Studenti. Sarà inoltre previsto un manifesto da affiggere in ogni Facoltà con le finalità, i termini e le condizioni per l'iscrizione all'Albo.
2. Le modifiche del presente Regolamento sono adottate con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio degli Studenti. Le modifiche saranno istruite dalla Commissione attività generali, di gestione, e di regolamentazione
3. Le modifiche decorrono dall'inizio dell'Anno Accademico successivo alla data di pubblicazione.

ART. 16 - Norme finali e transitorie

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessa l'efficacia di ogni norma incompatibile con esso.
2. Il presente Regolamento entra immediatamente in vigore con l'approvazione in Consiglio di Amministrazione.
3. In sede di prima applicazione il termine di cui all'art. 4 comma 1 è fissato in 60gg. all'entrata in vigore del presente regolamento.
4. Entro l'approvazione del bilancio preventivo 2006 il Consiglio di Amministrazione dell'UniCal avoca a se tutte le competenze in materia. Si fa obbligo a tutti gli organi dell'Ateneo interessati ad attenersi al presente Regolamento.